

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29306 Anno 2022

Presidente: ESPOSITO LUCIA

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 07/10/2022

## ORDINANZA

sul ricorso 22156-2021 proposto da:

██████████ MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
MONTELLA 20, presso lo studio dell'avvocato GERMANO  
GI ██████████, rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
A ██████████ A;

*- ricorrente -*

*contro*

DI ██████████ S SPA , in persona del procuratore  
speciale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE  
DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e  
difesa dall'avvocato ██████████;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 3069/2020 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 09/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

**Rilevato che:**

1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da Mario [REDACTED] nei confronti della D [REDACTED] s.p.a., confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta all'accertamento della malattia professionale e al risarcimento dei danni.

2. La Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. medico legale e in adesione all'esito della stessa, ha ritenuto che la patologia diagnosticata al B [REDACTED] ("*Lombosciatalgia recidivante in soggetto con emisacralizzazione sin di L5, ernia discale L5-S1, protusione discale L4-L5. Stato ansioso*") non fosse causalmente riconducibile all'espletamento dell'attività lavorativa (di operaio addetto ad attività di assemblaggio dal 1994 al 1996, di addetto al reparto Single tanke dal 1996 al 2005 e poi al reparto stampaggio materie plastiche).

3. Avverso la sentenza M [REDACTED] B [REDACTED] proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La D [REDACTED] s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

**Considerato che:**

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61, 191 e 196 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d'appello omesso di esaminare le censure alla c.t.u. svolte con le note di trattazione.

6. Si allega che le osservazioni alla c.t.u. erano state formulate, non in sede di comparsa conclusionale, ma alla prima udienza successiva al deposito della relazione, quando era ancora possibile per i giudici di appello riconvocare il consulente o disporre un supplemento delle indagini peritali; che, in ogni caso, è stato rispettato il principio del contraddittorio poiché le note di trattazione sono state trasmesse con largo anticipo rispetto all'udienza e via p.e.c. al procuratore della società appellata, che a sua volta ha depositato note di trattazione scritta sulla infondatezza del gravame e sulla correttezza dell'elaborato peritale. Si osserva che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare le note alla c.t.u. e dare una motivazione concreta delle ragioni di condivisione della consulenza, là dove la stessa ha trascritto in sentenza per intero (al netto dell'anamnesi) la relazione peritale, avallandone il contenuto e l'esito unicamente con frasi di stile.

7. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello omesso di valutare la prova cagionando un errore nella ricostruzione del fatto.

8. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per motivazione illogica e contraddittoria.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato.

10. La Corte territoriale non ha esaminato gli "ulteriori rilievi svolti nei confronti della consulenza tecnica in sede di note di trattazione scritta [...] in quanto tardivi e irrituali"; ha rilevato (pag. 7) che tali note di trattazione scritta non rispettassero il requisito di brevità, configurandosi come note conclusionali non autorizzate in violazione del diritto di difesa e di contraddittorio; ne ha affermato l'inammissibilità sul rilievo che il c.t.u. avesse confutato convincentemente le osservazioni del consulente di parte formulate nell'ambito della procedura

di cui all'art. 195, comma 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46, comma 5, l. 69 del 2009, che consente lo scambio delle bozze delle osservazioni di parte in un'ottica di celerità processuale.

11. Con la sentenza n. 5624 del 2022 le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, *ratione temporis*, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello".

10. Nella motivazione della sentenza è precisato come “i termini previsti dell'art. 195, ultimo comma, cod. proc. civ., abbiano natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolgano ed esauriscano la loro funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative nell'ambito del solo subprocedimento - sicché il C.T.U. non dovrà depositare nel termine a lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti tardivamente rispetto al termine alle stesse all'uopo fissato - ma non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio (Cass., ord. 8/09/2020, n. 18657). Reputa, infatti, il Collegio che la riforma del 2009 abbia proceduralizzato, assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente sul contenuto della consulenza e non, tout court, la possibilità di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio”.

11. La decisione della Corte d'appello si basa su argomenti in contrasto con i principi appena richiamati e pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del 26.5.2022